

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 191-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERSANI, BIGNARDI, MARTONI

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 17 dicembre 1970

MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1971 (Stampato n. 1478)

Concessione di un contributo annuo all'Università di
Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi
internazionali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 novembre 1971*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università di Bologna per il funzionamento del Centro di alti studi internazionali promosso in collaborazione con la *John Hopkins University*.

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università degli studi di Bologna per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e bibliografico previste dalle convenzioni tra l'Università stessa ed il *John Hopkins University Bologna Center*.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere per gli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.

ART. 3.

Identico.